REGOLAMENTO N. 4/64/EURATOM DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 1964

che modifica la tabella dei salari degli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Belgio

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

Visto il regolamento n. 31 (C.E.E.) e 11 (C.E.E.A.) relativo allo Statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (1), e in particolare l'articolo 4, secondo comma, e gli articoli 94 e 95 del suddetto regime,

Visto il regolamento n. 10/63/Euratom del Consiglio del 18 dicembre 1963, relativo alle condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Belgio (2), e in particolare l'articolo 16,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che compete al Consiglio, deliberante su proposta della Commissione, di modificare i salari degli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Belgio, in base alla variazione dell'indice generale dei prezzi al minuto nel Regno del Belgio ;

Considerando che l'indice è variato in modo tale da giustificare la modifica della tabella dei salari dei suddetti agenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La tabella dei salari che figura all'allegato del regolamento n. 10/63/Euratom del Consiglio del 18 dicembre 1963 è così modificata :

(in franchi belgi)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CLASSE I									
Gruppo 1	12.300	13.120	13.940	14.760	15.580	16.400	17.220	18.040	18.860
Gruppo 2	10.558	11.224	11.890	12.556	13.223	13.889	14.555	15.221	15.888
Gruppo 3	9.020	9.584	10.148	10.711	11.275	11.839	12.403	12.966	13.530
Gruppo 4	7.893	8.405	8.918	9.430	9.943	10.455	10.968	11.480	11.993
Gruppo 5	6.868	7.278	7.688	8.098	8.508	8.918	9.328	9.738	10.148
CLASSE II									
Gruppo 1	9.020	9.584	10.148	10.711	11.275	11.839	12.403	12.966	13.530
Gruppo 2	7.893	8.405	8.918	9.430	9.943	10.455	10.968	11.480	11.993
Gruppo 3	6.868	7.278	7.688	8.098	8.508	8.918	9.328	9.738	10.148
Gruppo 4	5.638	5.945	6.253	6.560	6.868	7.175	7.483	7.790	8.098

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1964.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 ottobre 1964.

Per il Consiglio
Il Presidente
W. CARTELLIERI

(1) GU n. 45 del 14. 6. 1962, pag. 1385/62.
(2) GU n. 188 del 28. 12. 1963. pag. 2992/63.